



Città di Recco
Città Metropolitana di Genova
Decorata di medaglia d'oro al merito civile

COPIA

Data 15-03-2017

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL
CONSIGLIO COMUNALE**

N.ro 8 Del 09-03-2017

Oggetto: APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE E DETRAZIONI DELL'IM= POSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) PER LANNO 2017

L'anno DUEMILADICIASSETTE addì NOVE del mese di marzo, alle ore 21:00, in Recco nella sala delle adunanze consiliari, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla legge, si è riunito il Consiglio Comunale in Seduta Ordinaria, Pubblica.

Fatto l'appello nominale risultano i Signori:

CAPURRO DARIO	P	LAGOMARSINO PAOLA	P
PERAGALLO MARIA CATERINA	P	BADALINI PAOLO NICOLA	P
BUCCILLI GIAN LUCA	P	POZZO DANIELE	P
ROTUNNO GIUSEPPE	P	TREBIANI MASSIMO	A
GANDOLFO CARLO	P	NAPOLI MARCELLO	P
GRAZIOLI VALENTINA	P	ROMANO IVANA	P
GARBARINO MASSIMO	P	RAIOLA VERONICA	P
CATTANEO CHIARA	P	BISSO MASSIMILIANO	P
SENAREGA FRANCO	A		

Così presenti n. 15 su 17 membri componenti il Consiglio.

Il Signor BADALINI PAOLO NICOLA nella sua qualità di PRESIDENTE riconosciuta la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento iscritto, fra gli altri, all'ordine del giorno e di cui in appresso.

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE DOTT. SSA MORI GRAZIA.

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE E DETRAZIONI DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) PER LANNO 2017

IL CONSIGLIO COMUNALE

DATO ATTO che e' assente dall'aula il Consigliere comunale Sig.ra Lagomarsino Paola (14 presenti);

SU PROPOSTA dell'Assessore a Bilancio, Servizi Finanziari e Tributi, Sig. Gian Luca Buccilli;

VISTO l'art. 149 del Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000;

VISTO l'art. 1, comma 639, della Legge 27/12/2013, n. 147 e successive modifiche ed integrazioni, che ha istituito, a decorrere dal 01/01/2014, l'Imposta unica comunale (IUC), composta dall'Imposta Municipale Propria (IMU) di cui all'art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22/12/2011, n. 214, dalla Tassa sui Rifiuti (TARI) e dal Tributo per i servizi indivisibili (TASI);

DATO ATTO pertanto che tale imposta si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione dei servizi comunali;

CONSTATATO pertanto che una delle componenti della sopra citata Imposta unica comunale è costituita dall'IMU, componente di natura patrimoniale dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali;

VISTO l'art. 1, comma 703, della sopra citata Legge n. 147/2013 il quale stabilisce comunque che *"l'entrata in vigore della IUC lascia salva la disciplina dell'IMU"*;

VISTO il sopra citato art. 13 del D.L. n. 201/2011 e successive modifiche ed integrazioni, recante la disciplina dell'Imposta municipale propria (IMU) di cui agli articoli 8 e 9 del D.Lgs. 23/2011 e vigente in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012, in tutti i comuni del territorio nazionale;

PRESO ATTO in particolare delle modifiche introdotte alla disciplina IMU dai commi 707 - 728 dell'art. 1 della Legge n. 147/2013, che hanno, tra le altre cose, anticipato l'applicazione a regime dell'Imposta municipale propria a partire dall'anno 2014;

VISTO il D.Lgs. n. 23 del 14/03/2011, recante "Disposizioni in materia di Federalismo fiscale municipale" ed in particolare gli articoli 8, 9 e 14 in materia di Imposta municipale propria, richiamati dall'art. 13 sopra citato, in quanto compatibili;

VISTE altresì le disposizioni del D.Lgs. n. 504/1992 e dell'art. 1, commi 161 - 170, della Legge n. 296/2006, come richiamate dall'art. 13 del D.L. n. 201/2011;

DATTO ATTO che il comma 13 di tale articolo stabilisce in particolare la vigenza delle disposizioni di cui all'art. 14, comma 6, del D.Lgs. n. 23/2011, che confermano anche per l'IMU la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui all'articolo 52 del D.Lgs. n. 446/1997;

VISTO il comma 1 del sopra citato art. 52, che attribuisce ai comuni ed alle province una potestà regolamentare generale delle *"proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell'aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli*
DELIBERA DI CONSIGLIO n. 8 del 09-03-2017 - COMUNE DI RECCO

adempimenti dei contribuenti”;

RICHIAMATI in particolare i seguenti commi dell'art. 13 del D.L. 201/2011:

- il comma 6, il quale consente con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 446/1997, di modificare l'aliquota di base del tributo, applicabile a tutti gli immobili soggetti all'imposta diversi dall'abitazione principale e relative pertinenze e dai fabbricati rurali ad uso strumentale, pari allo 0,76%, in aumento od in diminuzione fino a 0,3 punti percentuali;
- il comma 7, il quale permette al Comune di aumentare o diminuire, fino a 0,2 punti percentuali, l'aliquota dello 0,4% prevista per l'abitazione principale e le relative pertinenze;
- il comma 9, in base al quale il Comune può ridurre l'aliquota prevista per gli immobili non produttivi di reddito fondiario, di cui all'art. 43 del TUIR, per gli immobili posseduti dai soggetti passivi IRES e per gli immobili locati, fino allo 0,4%;

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 707, della Legge n. 147/2013 e l'art. 1, commi 10, 13 e 15 della Legge n. 208/2015 hanno apportato all'art. 13 sopra citato le seguenti novità vigenti anche per l'anno 2017:

- a) l'IMU non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- b) i Comuni possono, nell'ambito del loro Regolamento, considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
- c) l'IMU non si applica altresì:
 - 1) alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, ivi incluse le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;
 - 2) ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal Decreto del Ministro delle infrastrutture del 22/04/2008, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 146 del 24/06/2008;
 - 3) alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
 - 4) a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'art. 28, comma 1, del D.Lgs. n. 139/2000, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
- d) l'esenzione per i terreni prevista dalla lett. h) del comma 1 dell'art. 7 del D.Lgs. 504/1992, si applica sulla base dei criteri individuati dalla Circolare del Ministero delle Finanze n. 9 del 14/06/1993, pubblicata nel S.O. n. 53 della G.U. n. 141 del 18/06/1993, in base alla quale il Comune di Recco viene definito quale ente montano, i cui terreni sono di conseguenza totalmente esenti;

VISTO l'art. 44 del vigente Regolamento per l'applicazione dell'Imposta unica comunale (IUC), approvato con Deliberazione di Consiglio comunale n. 35 del 28/08/2014 e ss.mm.ii., con il quale il Comune - nell'esercizio della sua potestà regolamentare di cui all'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997 riconosciuta dall'art. 13, comma 13 del D.L. n. 201/2011 -
DELIBERA DI CONSIGLIO n. 8 del 09-03-2017 - COMUNE DI RECCO

ha considerato direttamente adibita ad abitazione principale anche l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 9 bis del D.L. n. 47/2014, come introdotto in sede di conversione dalla Legge n. 80/2014, *“a partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso”*;

VISTO il successivo comma 708 dell'art. 1 della Legge n. 147/2013 sopra citata, ai sensi del quale *“a decorrere dall'anno 2014 non è dovuta l'IMU relativa ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 13, comma 8, del D.L. 201/2011”*;

VISTO il comma 9 bis dell'art. 13 del D.L. 201/2011, come sostituito dall'art. 2 del D.L. n. 102/2013, che dispone, a decorrere dal 01/01/2014, l'esenzione dal tributo per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita (c.d. beni merce), fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;

DATO ATTO che l'art. 1, comma 10, della Legge n. 208/2015, abrogando le altre disposizioni vigenti in materia, ha stabilito che a decorrere dall'anno d'imposta 2016 *“la base imponibile è ridotta del 50% per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il 1° che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente lettera, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione di cui all'art. 9, comma 6, del D.Lgs. 23/2011”*;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 13, comma 6 bis, del D.L. 201/2011, come introdotto dall'art. 1, comma 53 della Legge n. 208/2015, *“per gli immobili locati a canone concordato di cui alla Legge n. 431/1998, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune, è ridotta al 75%”*;

VISTO altresì il comma 10 dell'art. 13 del D.L. n. 201/2011, come sostituito dall'art. 1, comma 707, lett. d) della Legge n. 147/2013, secondo cui:

- a) dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, € 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;
- b) tale detrazione si applica anche agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (I.A.C.P.) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica (E.R.P.), comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'art. 93 del D.P.R. 24/07/1977 n. 616;
- c) i comuni possono disporre l'elevazione dell'importo della detrazione, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 1, comma 26 della Legge n. 208/2015, come modificato dall'art. 1, comma 42, della Legge n. 232 del 11/12/2016 *“per gli anni 2016 e*
DELIBERA DI CONSIGLIO n. 8 del 09-03-2017 - COMUNE DI RECCO

2017 è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015";

VISTO l'art. 1, comma 380, lett. a) della Legge n. 228/2012, come modificato dall'art. 1, comma 729, della Legge n. 147/2013, che, a decorrere dall'anno 2013, ha attribuito ai Comuni l'intera spettanza del gettito dell'Imposta municipale propria, sopprimendo contestualmente la riserva allo Stato dell'0,38% che era prevista per l'anno 2012;

PRESO ATTO che le lett. f) e g) del comma 380 sopra citato ha riservato allo Stato il gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato all'aliquota standard dell'0,76%, prevista dal comma 6, primo periodo, del citato art. 13. I Comuni possono elevare sino all'0,3% l'aliquota base sui suddetti immobili di categoria D, introitando il gettito corrispondente;

DATO ATTO altresì che la lett. b) del sopra citato comma 380 ha istituito, a partire dall'anno 2013, un Fondo di solidarietà comunale - istituito con la finalità di attuare la perequazione orizzontale tra i Comuni – al quale il Comune di Recco contribuisce in base ad una quota del proprio gettito IMU, quantificata da appositi Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri;

DATO ATTO che in base ai dati provvisori anticipati sul sito del Ministero dell'Interno – Finanza locale in data 23/01/2017, allegati alla presente sub "B" per costituirne parte integrante e sostanziale, nell'anno 2017 il Comune di Recco dovrà contribuire al Fondo di solidarietà comunale per € 1.181.025,85 (già al netto dell'importo di € 1.452.702,13 riconosciuto dallo Stato a titolo di ristoro dei minori introiti IMU e TASI, derivanti dall'abolizione della TASI sull'abitazione principale e dalle agevolazioni IMU per comodati e canoni concordati) ai quali si deve aggiungere la quota trattenuta dall'Agenzia delle Entrate di € 1.272.448,42, pari al 22,43% calcolata sul gettito IMU 2014;

CONSTATATO pertanto che il Comune di Recco dovrà contribuire al Fondo di solidarietà comunale per l'anno 2017 per la somma totale di € 2.453.474,27, aumentata di € 43.978,35 rispetto al 2016;

DATO ATTO che al fine di conseguire il gettito necessario a garantire gli equilibri di bilancio, si rende necessario confermare le aliquote già approvate per l'anno 2016, mantenendo all'0,6% l'aliquota da applicare alle abitazioni principali di lusso classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e alle relative pertinenze ed all'1,06% l'aliquota ordinaria da applicare a tutti gli altri immobili, fatta eccezione per la fattispecie dei comodati gratuiti ai quali viene applicata l'aliquota di base dell'0,76%;

CONSIDERATO altresì necessario continuare ad avvalersi della possibilità di elevare l'aliquota da applicare agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, elevando dell'0,3% l'aliquota di base dell'0,76% applicando l'aliquota dell'1,06%;

DATO ATTO che per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D il gettito di imposta corrispondente all'aliquota dell'0,76% è per legge riservato allo Stato mentre è di competenza del Comune il gettito derivante dall'aumento opzionale dell'aliquota fino al valore massimo dell'0,3%;

CONSTATATO che, anche per l'annualità 2017, si intende confermare l'importo della detrazione previsto dall'art. 13, comma 10, del D.L. n. 201/2011 per le abitazioni principali classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e le relative pertinenze e per le altre fattispecie a cui tale detrazione si applica, pari a € 200,00;

RICHIAMATI inoltre il comma 639 dell'art. 1 della Legge n. 147/2013, che ha istituito nell'ambito dell'Imposta unica comunale il nuovo tributo per i servizi indivisibili dei comuni (TASI), ed il comma 677 del medesimo articolo, in virtù del quale il Comune ha la facoltà di determinare le aliquote della TASI rispettando il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non deve essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31/12/2013, fissata al 10,6 per mille ed altre minori aliquote;

DATO ATTO pertanto che è intenzione dell'Amministrazione comunale stabilire per l'anno 2017, le aliquote nelle seguenti misure:

- A) 0,6%: per l'abitazione principale, classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e per le relative pertinenze;
- B) 0,76%: per l'abitazione concessa in uso gratuito a parenti in linea retta entro il primo grado, a condizione che nella stessa il parente in questione stabilisca la propria residenza anagrafica e la utilizzi come abitazione principale;
- C) 1,06%: aliquota ordinaria da applicare per tutti gli altri immobili che non rientrano nelle precedenti fattispecie diversamente disciplinate;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 6 del D.L. n. 16 del 06/03/2014, convertito con modificazioni dalla Legge n. 68 del 02/05/2014, *“ai fini della contabilizzazione delle regolazioni finanziarie di cui all'art. 1, comma 380 ter, lettera a) della Legge 24/12/2012, n. 228, i Comuni iscrivono la quota dell'imposta municipale propria al netto dell'importo versato all'entrata del bilancio dello Stato”*;

DATO ATTO che, in base alle aliquote e alle detrazioni sopra indicate, il gettito IMU di competenza comunale che si stima di incassare per l'anno 2017, al netto dell'importo che dovrà essere ceduto a titolo di alimentazione del Fondo di solidarietà comunale ad oggi quantificato nella somma complessiva di € 2.453.474,27, è pari ad € 4.650.000,00;

DATO ATTO che, in base ai dati ad oggi conosciuti, il gettito previsto è tendenzialmente in grado di:

- contribuire ad assicurare entrate sufficienti a fronteggiare l'azzeramento dei trasferimenti erariali e a finanziare il Fondo di solidarietà comunale di cui all'art. 1, comma 380, lett. b) della Legge n. 228/2012, per € 2.453.474,27 per l'anno 2017;
- garantire l'equilibrio generale economico-finanziario del Bilancio e il rispetto dei vincoli del pareggio di bilancio di cui all'art. 1, commi 709 – 711, della Legge n. 208/2015;
- mantenere il grado attuale di erogazione dei pubblici servizi alla comunità, preservandone, ove possibile, la quantità e la qualità;

VISTO l'art. 151, comma 1, del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 ai sensi del quale: *“Gli enti locali deliberano entro il 31 dicembre il bilancio di previsione per l'anno successivo, osservando i principi di unità, annualità, universalità ed integrità, veridicità, pareggio finanziario e pubblicità. Il termine può essere differito con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentita la Conferenza Stato - città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze”*;

VISTO altresì l'art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296 ai sensi del quale: *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*;

VISTO l'art. 27, comma 8, della Legge 28/12/2001, n. 448 che, sostituendo il comma 16 dell'art. 53 della Legge 23/12/2000, n. 388, prevede, in deroga a quanto sopra, che *“il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'Irpef...omissis... e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione”*;

VISTO l'art. 5, comma 11, del D.L. n. 244 del 30/12/2016, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 304 del 30/12/2016, il quale fissa il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione dell'anno 2017 al 31/03/2017;

PRESO ATTO inoltre che, ai sensi dell'art. 52, comma 2, del D.Lgs. 15/12/1997, n. 446 e successive modifiche ed integrazioni, le deliberazioni comunali concernenti le tariffe dei tributi devono essere pubblicate per estratto nella Gazzetta Ufficiale;

VISTO l'art. 13, comma 15, del D.L. n. 201/2011 ai sensi del quale: *“A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'art. 52, comma 2, del D.Lgs. n. 446/1997, e comunque entro 30 giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'art. 52, comma 2, 3° periodo, del D.Lgs. n. 446/1997”*;

VISTA la Nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze – Direzione legislazione tributaria e federalismo fiscale n. 4033 del 28/02/2014 che ha fornito, per l'Imposta unica comunale e le sue componenti (IMU, TASI e TARI), le istruzioni per l'utilizzo della procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere tariffarie attraverso il portale [“www.portalefederalismofiscale.gov.it”](http://www.portalefederalismofiscale.gov.it), nelle more dell'emanazione del decreto ministeriale previsto dal sopra citato comma 15 dell'art. 13;

RISCONTRATO che ai sensi dell'art. 13, comma 13 bis del D.L. 201/2011, come modificato dall'art. 1, comma 10, lett. e) della Legge n. 208 del 28/12/2015, *“a decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e della detrazione nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3, del D.Lgs. 28/09/1998, n. 360. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei Comuni d'Italia (ANCI). L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. Il versamento della prima rata di cui al comma 3 dell'art. 9 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della seconda rata di cui al medesimo articolo 9 è eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto a effettuare l'invio di cui al primo periodo entro il*

termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente";

RILEVATO che, sulla base del combinato disposto dall'art. 27, comma 8, della Legge n. 448/2001 e dall'art. 1, comma 169 della Legge n. 296/2006, le disposizioni di cui alla presente deliberazione hanno effetto dal 1° gennaio 2017;

VISTO il Capo VI del Regolamento Generale degli Uffici e dei Servizi approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 182 del 19/12/2006 ed, in particolare, l'art. 32;

VISTO lo Statuto comunale;

VISTO il Regolamento comunale di contabilità;

DATO ATTO che il presente provvedimento rientra nella competenza di quest'organo ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettere a) e f), del "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" approvato con Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267 e dell'art. 13 del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011;

DATO ATTO che sulla proposta della presente deliberazione il Responsabile del servizio interessato e il Responsabile dei Servizi Finanziari hanno espresso il parere di cui all'art. 49 del "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" approvato con Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267, come risulta dall'allegato "A" inserito nel presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale;

A SEGUITO di discussione quale risulta dalla registrazione e conservazione digitale, conclusasi con votazione espressa tramite il sistema elettronico che dà il seguente risultato, accertato e proclamato dal Presidente:

Presenti: n. 14

Votanti: n. 14

Favorevoli: n. 10

Contrari: n. 04 (Ivana Romano, Marcello Napoli, Veronica Raiola, Massimiliano Bisso)

DELIBERA

1) di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;

2) di stabilire, per l'anno 2017, le seguenti aliquote:

A) 0,6%: per l'abitazione principale, classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e per le relative pertinenze;

B) 0,76%: per l'abitazione concessa in uso gratuito a parenti in linea retta entro il primo grado, a condizione che nella stessa il parente in questione stabilisca la propria residenza anagrafica e la utilizzi come abitazione principale;

C) 1,06%: aliquota ordinaria da applicare per tutti gli altri immobili che non rientrano nelle precedenti fattispecie diversamente disciplinate;

3) di dare atto che per la fattispecie di cui alla lett. B) del precedente punto, la base imponibile su cui calcolare l'imposta dovuta è ridotta del 50% qualora siano soddisfatti gli ulteriori requisiti richiesti dall'art. 1, comma 10, lett. b) della Legge n. 208/2015, vale a dire *"per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea*

retta entro il 1° che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente lettera, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione di cui all'art. 9, comma 6, del D.Lgs. 23/2011";

4) di prendere atto che per l'anno 2017 l'IMU non si applica:

- a) alle abitazioni principali classificate in categorie catastali diverse da A/1, A/8 e A/9, e alle relative pertinenze;
- b) alla unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
- c) alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, ivi incluse le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;
- d) ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal Decreto del Ministro delle infrastrutture del 22/04/2008, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 146 del 24/06/2008;
- e) alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- f) a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'art. 28, comma 1, del D.Lgs. 19/05/2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
- g) ad una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso;
- h) ai fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;
- i) ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 13, comma 8, del D.L. 201/2001;
- j) ai terreni.

5) di avvalersi della possibilità di elevare l'aliquota di cui al comma 6, primo periodo, dell'art. 13 del D.L. 201/2011 da applicare agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, elevando dell'0,3% l'aliquota di base dell'0,76% (il cui gettito di imposta corrispondente è riservato allo Stato) per un'aliquota totale dell'1,06%;

6) di confermare, per l'annualità 2017, l'importo della detrazione previsto dall'art. 13, comma 10, del D.L. n. 201/2011 per le abitazioni principali classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e le relative pertinenze, pari a € 200,00;

- 7) di stabilire che la detrazione di cui al punto precedente si applica altresì agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (I.A.C.P.) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica (E.R.P.), comunque denominati, aventi le stesse finalità degli I.A.C.P., istituiti in attuazione dell'art. 93 del D.P.R. 24/07/1977 n. 616, ancora soggetti ad IMU in quanto non aventi i requisiti per rientrare nella fattispecie dei fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal Decreto del Ministro delle infrastrutture del 22/04/2008, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 146 del 24/06/2008;
- 8) di dare atto che le disposizioni di cui alla presente deliberazione hanno effetto dal 1° gennaio 2017;
- 9) di dare atto che, in attuazione a quanto disposto dall'ultimo periodo del comma 169, dell'art. 1 della Legge 27/12/2006, n. 296, le aliquote e le detrazioni approvate con il presente provvedimento si intenderanno implicitamente prorogate di anno in anno, salvo diversa deliberazione da adottarsi entro il termine fissato dalle norme statali per l'approvazione del Bilancio di Previsione e da pubblicarsi sul sito informatico di cui all'art. 1, comma 3, del D.Lgs. n. 360/1998, nei termini di cui al comma 13 bis dell'art. 13 del D.L. n. 201/2011;
- 10) di rimandare, per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo, al titolo III relativo all'IMU del vigente Regolamento per l'applicazione dell'Imposta unica comunale (IUC), approvato con Deliberazione di Consiglio comunale n. 35 del 28/08/2014 e ss.mm.ii.;
- 11) di inviare la presente deliberazione, a norma dell'art. 13, commi 13 bis e 15, del D.L. n. 201/2011, al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento delle finanze, entro il termine di 30 giorni dalla sua esecutività, o comunque entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per l'approvazione del bilancio di previsione, esclusivamente per via telematica - mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale - per la sua successiva pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3, del D.Lgs. 28/09/1998, n. 360, secondo le indicazioni di cui alla Nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze – Direzione legislazione tributaria e federalismo fiscale n. 4033 del 28/02/2014.

Successivamente, vista l'urgenza, il Presidente, con votazione espressa attraverso il sistema elettronico che dà il seguente risultato, accertato e proclamato:

Presenti: n. 14

Votanti: n. 14

Favorevoli: n. 10

Contrari: n. 04 (Ivana Romano, Marcello Napoli, Veronica Raiola, Massimiliano Bisso)

DELIBERA ALTRESI'

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" approvato con Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

f.to BADALINI PAOLO NICOLA

IL SEGRETARIO GENERALE

f.to DOTT. SSA MORI GRAZIA

Publicata all'Albo Pretorio online in data 15-03-2017 n. rep. 243

Addì 15-03-2017

IL MESSO COMUNALE
F.to F. Bozzo

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Addì 15-03-2017

L'INCARICATO

LA PRESENTE DELIBERAZIONE

1) è divenuta esecutiva in data **26-03-2017** decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, non essendo soggetta a controllo di legittimità, ai sensi dell'art. 134, comma 3, T.U. approvato con D. Lgs.vo 18 agosto 2000, n. 267;

2) è stata trasmessa in data _____ all'organo di controllo,

su richiesta di un quinto dei consiglieri ai sensi dell'art. 127, comma 1, T.U. approvato con D. Lgs.vo 18 agosto 2000, n. 267;

E' pervenuta al Difensore Civico in data _____;

è divenuta esecutiva in data _____, non essendo stato rilevato alcun vizio (art. 127, comma 2, T.U. approvato con D. Lgs.vo 18 agosto 2000, n. 267);

e' stata confermata con delibera di C.C. n. _____ del _____ e pertanto e' divenuta esecutiva in data _____ (art. 127, comma 2, T.U. approvato con D. Lgs.vo 18 agosto 2000, n. 267);

Addì _____

IL SEGRETARIO GENERALE

Publicata all'Albo Pretorio Online per quindici giorni consecutivi dal **15-03-2017** a norma dell'art. 124, del T.U.EE.LL. approvato con D.Lgs.vo 18 agosto 2000, n.267 e dell'art. 32 della Legge 18 giugno 2009, n. 69.

Addì _____

IL SEGRETARIO GENERALE

